



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di * **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE		X
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

PESSIONE DOTTOR MATTEO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 5/CC del 25/02/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2019, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l'esercizio 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art.6, comma1 del disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote del 2017;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 61 n data 18.12.2017, con cui sono state approvate le aliquote dell'Addizionale Comunale (IRPEF) per l'anno 2018, come di seguito riportato:

- 0,60% per scaglione di Reddito fino a € 15.000,00
- 0,65% per scaglione di reddito da € 15.001,00 a € 28.000,00
- 0,70% per scaglione di reddito da € 28.001,00 a € 55.000,00
- 0,75% per scaglione di reddito da € 55.001,00 a € 75.000,00
- 0,80% per scaglione di reddito oltre a € 75.001,00

RITENUTO di procedere, in relazione alle esigenze finanziarie del comune, alla sostanziale conferma delle prescrizioni dell'anno 2018 anche per l'anno 2019;

VISTO in tal senso il Regolamento dell'Addizionale Comunale (IRPEF) approvato con Deliberazione di Consiglio N.11 in data 28.04.2016 e successivamente riconfermato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 30.03.2017, e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

RICHIAMATO il D.Lgs.n.112 del 25.06.2008 convertito in Legge n.133 del 06.08.2008;

RICHIAMATO il D.L. n.225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni in Legge n.10 del 26.02.2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON N. 10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune

DELIBERA

1. di stabilire e riconfermare le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, con efficacia dal 1° Gennaio 2019:

- **0,60% per scaglione di Reddito fino a € 15.000,00**
- **0,65% per scaglione di reddito da € 15.001,00 a € 28.000,00**
- **0,70% per scaglione di reddito da € 28.001,00 a € 55.000,00**
- **0,75% per scaglione di reddito da € 55.001,00 a € 75.000,00**
- **0,80% per scaglione di reddito oltre a € 75.001,00**

2. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
3. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
PESSIONE Dottor Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
DR. VITO MARIO BURGIO